



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 339 DEL 02/12/2019

Settore 3 - Tecnico - Servizio LL.PP e opere pubbliche e manutenzioni

(Proposta n. 364 del 02/12/2019)

CIG: Z8E2AE00B2 - II INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA A
OGGETTO: SEGUITO DI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N.65 DEL
19.11.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 19 del 02/07/2019 con cui la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area delle posizioni organizzative "Settore n. 3 Tecnico";

Vista la delibera di C.C. n. 15 del 27/02/2019, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, aggiornamento DUP e documenti connessi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 40 del 08/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2019/2020/2021;

Visti inoltre:

- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";
- il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- Visti gli artt. 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e 8 del DPCM 28/12/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- l'art. 95 del D.Lgs 50/2006 che sancisce le modalità previste ai fini dell'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Premesso che:

- con Ordinanza n. 63 del 26/10/2017 si ordinava al proprietario dell'immobile sito in via San Francesco n. 7, di provvedere entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza:

1. ad effettuare perizia tecnica ovvero valutazione tecnica specialistica mirata alla verifica di fessure prospicienti la Via San Francesco d'Assisi altezza civico n. 14, relative alla porzione di proprietà;
2. produrre al settore Associato n. 4 la documentazione richiesta al punto 1;
3. in caso di riscontro di un potenziale pericolo, presentare altresì, un dettagliato programma di intervento: dalla messa in sicurezza alla programmazione di idonei interventi edilizi;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



4. in caso di presenza di pericolo, attivarsi nell'immediato alla messa in sicurezza, dandone immediata comunicazione al Comune;
- a seguito di inottemperanza all'ordinanza n.63 in data 26.10.2017, questo ufficio ha provveduto con propria determinazione n.227 del 11.09.2018 ad incaricare Ingegnere Strutturista per la verifica dei luoghi ;
 - in data 23 ottobre 2018 prot.n.9161 lo strutturista incaricato ha prodotto Perizia statica completa di relazione tecnica inerente l'immobile oggetto d'ordinanza;
 - in data 09.11.2018 con ordinanza n.64 veniva dichiarata inagibile la porzione cortilizia oggetto di perizia identificata catastalmente al fg.6 mapp.li 140, interessata dalle fessure ed oggetto della summenzionata perizia tecnica;
 - con ordinanza del Sindaco n.65 in data 19.11.2018 veniva ordinato al Sig.r L.M. in qualità di proprietario dell'immobile di Via S. Francesco n.7 in Ronco Briantino, di provvedere:
 - immediatamente a mettere in sicurezza l'immobile e tenere monitorata l'ampiezza delle fessure nonché il formarsi di nuove, onde prevenire il peggiorare delle patologie;
 - nel breve periodo (massimo un anno):
 - o rinforzare adeguatamente dal punto di vista statico la soletta a sbalzo in C.A. nonché le solette lignee interne.
 - o Manutenere la soletta di copertura del fabbricato con l'eliminazione delle dannose infiltrazioni d'acqua;
 - o Provvedere ad una generale adeguamento igienico-sanitario dell'intero stabile;
 - o Programmare opere di risanamento;
 - a seguito di inottemperanza all'ordinanza del Sindaco n.65 in data 19.11.2018 ed acquisito in data 15.04.2019 prot.n.2970 il parere del Prefetto, con determinazione n.146 in data 07.06.2019, con propria determinazione n.146 del 07.06.2019, su indicazione dello strutturista, si è provveduto ad effettuare intervento di messa in sicurezza consistente nella posa in opera di staffe a rinforzo strutturale della soletta a sbalzo prospiciente la pubblica via;

Rilevato altresì che la perizia del 23 ottobre 2018 prot.n.9161 oltre a evidenziare vizi e difetti relativi al sottodimensionamento della soletta in C.A. a sbalzo, evidenziava un dannoso stato di manutenzione dell'intero stabile con particolare riguardo per le strutture lignee dei solai, pregiudizievole della statica dell'immobile, tale da ritenere che "possano comunque esserci lievi cedimenti e/o dissesti statici che possono avere ripercussioni anche sulla pubblica via S. Francesco";

Constatato, dopo un anno, l'incuria e l'abbandono dell'immobile in argomento, con propria determinazione n.265 del 09.10.2019, veniva affidato incarico per una nuova perizia di verifica dello stato dei luoghi;

Richiamata la nuova perizia statica allegata alla presente determinazione, dalla quale emerge che nulla è stato fatto da parte della proprietà per l'eliminazione di tutte le problematiche sia igienico sanitarie che statiche e strutturali, "si rende necessario intervenire urgentemente con lavori di messa in sicurezza del solaio di sottotetto il cui possibile crollo, anche parziale, potrebbe causare danneggiamenti alle strutture sottostanti ed alle strutture murarie con possibili rischi per la pubblica incolumità di persone, cose e animali" pertanto "si ritiene necessarie la sua messa in sicurezza onde eliminare qualsiasi rischio per la pubblica incolumità";

Ritenuto necessario intervenire nell'immediato alla rimozione completa del pericolante solaio di sottotetto sostituendolo con putrelle in acciaio; verifica della copertura con sostituzione ed eventuale rimozione di coppi rotti o altri elementi in cattivo stato di manutenzione oltre alla

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



messa in sicurezza di tutte le lattonerie, al fine di eliminare ogni qualsivoglia infiltrazione d'acqua dannosa per le sottostanti strutture;

Dato atto che decorsi i termini dalla notifica della succitata ordinanza, la proprietà non ha ottemperato a quanto ordinato;

Dato altresì atto che l'ordinanza in argomento prevedeva espressamente che:

"Il mancato rispetto della presente ordinanza sarà punito ai sensi dell'art.30 comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni che stabilisce: "2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie";

Richiamata l'allegata nota della Prefettura pervenuta in data 15.04.2019 prot.n.2970 in riferimento all'ordinanza in argomento, ribadisce che "in caso di inottemperanza da parte di persona determinata ad ordini impartiti dai Sindaci con provvedimenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art.54, co.7 del D.Lgs.267/2000 è possibile provvedere d'ufficio a spese degli interessati. L'Autorità sindacale, dunque potrà provvedere autonomamente a portare ad esecuzione le prescrizioni impartite, addebitando poi le spese direttamente ai soggetti interessati";

Preso atto che per il succitato intervento è stato preventivato un costo posto a base di gara di € 18.760,00 compresi € 500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA così articolato:

- € 2.880,00 oltre IVA Per la pulizia dei locali mediante rimozione dei rifiuti e deposito presso le discariche autorizzate;
- € 4.430,00 oltre IVA Per rimozione dei controsoffitti e travi marce e deposito presso discariche autorizzate;
- € 6.800,00 oltre IVA Per la posa in opera di putrelle per la messa in sicurezza del solaio
- € 4.650,00 oltre IVA Per la verifica del manto di copertura, sostituzione dei coppi rotti ed eventuale rimozione - messa in sicurezza delle lattonerie;

Rilevata la particolare situazione di pericolo e che nel caso specifico, trattandosi di lavoro il cui costo è di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile provvedere ad affidare direttamente lo stesso, con le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) dello stesso D. Lgs n. 50/2016 ed s.m.i., considerata la necessità di rispettare il principio di economicità del procedimento e di proporzionalità dello stesso, tale da giustificare la deroga all'utilizzo della procedura ordinaria, manifestamente sproporzionata, per le modalità e i tempi, dell'esecuzione del servizio di cui al presente atto;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 18/4/2016 n. 50 è ammesso il ricorso "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Ritenuto necessario provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della porzione di immobile oggetto di ordinanza prospiciente la pubblica Via S. Francesco, al fine di assicurare l'incolumità di veicoli, persone e animali;

Ritenuto necessario precisare si dà ora che, le spese che questa Amministrazione sosterrà per i lavori di messa in sicurezza dei luoghi oggetto di ordinanza previo rinforzo strutturale, saranno addebitati al proprietario;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



Dato atto che, in ragione delle motivazioni sopra espresse, procedere ad affidare all'impresa Edil De Baz srl con sede in Burago Molgora Via I Villa n.25 (attuale manutentore del patrimonio edilizio comunale assunto con determinazione n. 334 in data 02.12.2015 quale soggetto di comprovata esperienza e titolo), la messa in sicurezza della porzione di immobile oggetto dell'ordinanza n.65/2018, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 ed s.m.i., il quale ha offerto lo sconto del 1% sull'importo a base di gara di €18.260,00 (oltre €500,00 per oneri della sicurezza) per complessive €18.577,40 oltre IVA, come documentato nell'allegato report generato dal portale Sintel di Arca Lombardia;

Ritenuto inoltre di procedere per la sottoscrizione del contratto mediante posta elettronica certificata, della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs del 18/4/2016 n. 50;

Preso atto che, ai fini della Legge sulla tracciabilità dei pagamenti n. 136/2010 al servizio di cui sopra è già stato assegnato con procedura semplificata il seguente CIG: Z8E2AE00B2;

Atteso che una volta divenuto esecutivo il presente atto verranno assolti a cura dello scrivente Settore gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e di trasmissione all'ANAC di cui all'art. 1, comma 32, della L. 190 del 2012 e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive disposizioni attuative;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 18/4/2016 n. 50 tutti gli atti inerenti il presente affidamento sono pubblicati e aggiornati sul profilo istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

Dato altresì atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del DLgs. n. 33/2013;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interessi;

Atteso che il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 2019/21 sono stati approvati con deliberazione di G.C. n.11 del 30/1/2019;

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto, che qui s'intendono integralmente riportate;
2. di affidare, i lavori per la messa in sicurezza, della porzione di immobile oggetto dell'ordinanza n.65/2018, all'impresa Edil De Baz srl con sede in Burago Molgora Via I Villa n.25 – P.IVA 05070840961 che ha offerto lo sconto del 1% sull'importo di €18.260,00 oltre €500,00 per oneri della sicurezza per per complessive €18.577,40 oltre IVA, come documentato nell'allegato report generato dal portale Sintel di Arca Lombardia;
3. di impegnare la somma di € 22.664,42 compresa IVA, in favore della all'impresa Edil De Baz srl con sede in Burago Molgora Via I Villa n.25 – P.IVA 05070840961, dando atto che la predetta somma trova disponibilità al codice di bilancio n.10051.03.1954 cap. 1954;

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



4. Di dare atto che la suddetta somma di € 22.664,42 viene addebitata al proprietario indicato in ordinanza (come da comunicazione della Prefettura) accertando al codice di bilancio n.30500.99.3127 per un importo di Euro € 22.664,42 IVA compresa a carico del proprietario;
5. Di trasmettere copia della presente determinazione:
 - alla Impresa Edile Edil De Baz srl (CF. - P.IVA 05070840961);
 - al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000 (T.U. degli Enti Locali);
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
7. di dare atto che il Responsabile dell'Istruttoria, e di ogni altro adempimento inerente il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 241/90 e s.m.i., è la sottoscritta.

**IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 3 - TECNICO**
Lonati Giovanna / Arubapec S.p.a.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005